

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUBINACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1964

Miglioramenti al trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione stabilito con la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e con la legge 11 dicembre 1962, n. 1790

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi presentiamo ha lo scopo di adeguare il trattamento di pensione per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione, in rapporto al notevole aumento sopravvenuto nel costo della vita, in modo da conservare — almeno in via approssimativa — stabilità di reddito al pensionato. È ben vero che l'ultima revisione, sancita con la legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è abbastanza recente, ma a parte il fatto che l'andamento degli indici ha subito in questo più recente periodo un corso più accelerato, bisogna tenere in considerazione il fatto che la revisione di cui alla legge citata comporta un allineamento delle pensioni del settore a data assai più arretrata, rispetto a quella della legge. Esso infatti provvede alle pensioni liquidate anteriormente al 31 dicembre 1955 ed è pertanto in riferimento agli indici del tempo posti a raffronto con quelli correnti che la revisione si rende necessaria.

Prima però di entrare nel merito di questo problema ci sembra opportuno anteporre al-

cune indicazioni sul « sistema » che regola il pensionamento nel settore della telefonia in concessione. A norma dell'articolo 20 della legge 1450 la pensione è liquidata sulla base dell'ultima retribuzione, talchè il pensionato di data più recente rispetto a quello di data seriore fruisce già nella pensione liquidatagli di quegli aumenti retributivi che sono sopravvenuti fino alla data della risoluzione del suo rapporto di lavoro. Talchè ogni pensione rispecchia la posizione retributiva del momento della messa in quiescenza. Ne consegue che la revisione del trattamento di pensione deve essere fatta tenendo conto della variazione percentuale sopravvenuta fra l'indice del tempo della messa in quiescenza e l'indice corrente alla data della revisione. Ed è questo il criterio seguito dal legislatore nella precedente revisione stabilita con la legge n. 1790.

Con questa legge si è praticamente consolidato un « allineamento » di tutte le pensioni liquidate anteriormente al 31 dicembre 1955: tutte cioè sono state rapportate —

almeno nell'intenzione del legislatore — alla data anzidetta, con una scala che parte dal 50 per cento di aumento (per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1948) per scendere di gradino in gradino fino al 3 per cento per le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Il disegno di legge che vi presentiamo segue lo stesso criterio, riconosce il massimo di aumento (33 per cento) alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1956 e cioè a tutte le pensioni che avevano formato oggetto della legge 1790 e scende poi di gradino in gradino — secondo l'annata di liquidazione — fino all'aumento più basso (11 per cento) per le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre dello stesso anno. Si son lasciate fuori revisione le pensioni liquidate nel corso del 1963, perchè, come si è già rilevato, esse hanno già beneficiato di un automatico assestamento al costo della vita attraverso le revisioni delle retribuzioni di servizio ottenute dai lavoratori prima della loro messa in quiescenza, sulle quali hanno inciso le revisioni contrattuali verificatesi nell'ultimo anno.

Le percentuali di aumento sono state calcolate in relazione alle variazioni degli indici del costo della vita.

Per le pensioni liquidate anteriormente al 19 gennaio 1956, posti in raffronto gli indici generali (62,66 per il 1956 e 83,36 per il 1963), si è rilevato un aumento del 33,04 per cento che nel disegno di legge è stato arrotondato nel 33 per cento.

Lo scatto successivo riguarda le pensioni liquidate fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957 (due anni, essendo l'indice generale rimasto pressochè invariato) ed è determinato dalla differenza, in termini percentuali, fra i due indici generali (63,87 del 1957 e 83,36 del 1963) che è del 30,52, arrotondata nel 30 per cento.

Lo scatto relativo alle pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1958 ed il 31 dicembre 1959 (due anni, essendo l'indice generale rimasto pressochè invariato: 66,93 per il 1957 e 66,65 per il 1958) la differenza in percentuale fra i due indici è stata arrotondata al 25 per cento.

Per il 1960 la differenza in percentuale fra gli indici è del 21,84 che viene arrotondata nel 22 per cento. Per il 1961 è del 18,38 per cento arrotondata nel 18 per cento. Per il 1962 la differenza è dell'11,86 arrotondata nel 12 per cento.

Con tale criterio si ottiene un allineamento di tutte le liquidazioni di pensioni progressive alla data del 1° gennaio 1963 secondo una scala che tiene conto delle posizioni retributive dei pensionati rispetto all'anno della loro messa in quiescenza.

Quanto all'onere che il presente provvedimento comporta, esso si aggira (secondo calcoli sulle pensioni liquidate negli anni 1959, 1960, 1961, 1962) su circa 800 milioni per anno, distribuiti, secondo la scala decrescente contemplata nel testo del disegno di legge, fra tutte le pensioni liquidate al 31 dicembre 1962. Si ritiene che la situazione soddisfacente del Fondo (che al 31 dicembre 1962 disponeva di una riserva-copertura di oltre 41 miliardi) consenta di sostenere tale onere, maggior spesa senza aggravio di oneri contributivi, sia perchè l'aumento dell'1 per cento disposto dalla legge n. 1790 si è rivelato superiore al fabbisogno determinato dal precedente aumento delle pensioni, disposto dalla legge stessa; sia perchè l'inserimento massiccio di nuove leve avvenuto dal 1961 in avanti ha largamente distribuito fra gli attivi contribuenti il peso dei pensionati in carico al Fondo.

Non si è perciò voluto proporre in questo stesso disegno di legge una revisione dei contributi ma se ne è contemplata la possibilità in base alle risultanze della sperimentazione e ciò con semplice decreto presidenziale, senza cioè ricorrere allo strumento legislativo. A questo riguardo va sempre tenuto presente il fatto che mentre il Fondo dei telefonici dispone di un contributo complessivo del 18 per cento (ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1790) in contrapposto il contributo complessivo all'I.N.P.S. per l'assicurazione generale è del 19 per cento il che già di per sè legittimerebbe una perequazione dell'onere nella misura dell'1 per cento, che però non viene sin da ora applicata per le considerazioni suesposte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A partire dal 1° gennaio 1964 il trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e successive modifiche apportate con la legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è elevato a lire 375.000 annue.

Art. 2.

Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modifiche apportate con la legge 11 dicembre 1962, n. 1790, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1964, sono maggiorate a decorrere da tale data della seguente misura percentuale:

33 per cento se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1956;

30 per cento se la pensione è stata liquidata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1957;

25 per cento se la pensione è stata liquidata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1958 ed il 31 dicembre 1959;

22 per cento se la pensione è stata liquidata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1960;

18 per cento se la pensione è stata liquidata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 ed il 31 dicembre 1961;

12 per cento se la pensione è stata liquidata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1962.

A partire dal 1° gennaio 1964 tutte le pensioni in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.

Le pensioni ai superstiti in corso di godimento al 1° gennaio 1964, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di reversibilità indicate dall'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei comma precedenti.

Art. 3.

La misura delle pensioni dirette e di reversibilità, maggiorate a norma degli articoli precedenti, in corso di godimento, sarà variata ogniqualvolta l'indice generale del costo della vita subisca un aumento non inferiore al 5 per cento del suo ammontare rispetto a quello in vigore alla data del 1° gennaio 1964.

Le variazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta e saranno applicate a cura della gestione del Fondo.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro su parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, potranno essere approntate eventuali variazioni alla misura del contributo vigente.